



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/18 DEL 14.05.2020

Oggetto: **Emergenza Covid-19. Sospensione su richiesta dei pagamenti relativi a prestiti in regolare ammortamento concessi dalla Regione o con fondi in tutto o in parte regionali. Estensione della garanzia di cui al Fondo regionale istituito, con L.R. 14 maggio 2009, n. 1, Capo II, art. 4, comma 4. Moratoria Abi. Approvazione definitiva della deliberazione della Giunta regionale n. 17/18 del 1.4.2020.**

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che in relazione all'emergenza Covid-19 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 17/18 del 1.4.2020 (contenente disposizioni modificative e integrative alla deliberazione n. 13/11 del 17.3.2020), con la quale si prevede: una sospensione dal 31.3.2020 al 30.9.2020, per le micro e piccole e medie imprese che ne facciano richiesta, dei pagamenti relativi a prestiti in regolare ammortamento concessi dalla Regione o con fondi in tutto o in parte regionali; l'estensione della Moratoria ABI a tutti i prestiti assistiti da garanzia regionale o altra forma di agevolazione regionale, ivi compresi i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid-19 per effetto dell'Addendum del 6 marzo e di quelli che dovessero seguire in ragione dell'emergenza epidemiologica medesima; l'estensione temporale, per il periodo di sospensione, delle garanzie concesse dal Fondo regionale di Garanzia alle imprese ammesse alla moratoria.

In relazione alla citata deliberazione è stato attivato l'iter previsto dall'art.16-bis, comma 1, lettera b, della L.R. n. 13/2010; pertanto, con la nota del Presidente, prot. n. 7903 del 5.5.2020, la stessa (così come la Delib.G.R. n. 13/11 del 17.3.2020) è stata trasmessa alla Terza Commissione consiliare per l'espressione del proprio parere di competenza.

L'Assessore riferisce che con la nota del Consiglio regionale n. 4010 del 13.5.2020, è stato comunicato che la Commissione nel condividere l'impianto generale delle proposte ha ritenuto opportuno:

- che la Giunta regionale verifichi l'attualità, coerenza ed efficacia di dette proposte in rapporto alle misure a sostegno della liquidità in favore delle imprese introdotte nel frattempo dal



legislatore nazionale in aderenza al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 adottato dalla Commissione europea in data 19 marzo e 3 aprile 2020;

- al fine di escludere possibili duplicazioni degli strumenti di agevolazione attualmente offerti agli operatori economici, che gli interventi regionali integrino, senza sovrapposizioni, quelli previsti dalla normativa statale estendendo la platea dei potenziali beneficiari o prevedendo comunque requisiti, condizioni e procedure di accesso più agili e favorevoli. In tale ottica, con riferimento alla deliberazione n. 17/18, la Commissione suggerisce di estendere la sospensione dei pagamenti anche nei confronti delle grandi imprese che abbiano subito perdite correlate all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Assessore propone di accogliere i suggerimenti della Commissione, anche alla luce dei nuovi interventi legislativi dello Stato, che hanno previsto specifiche misure in favore delle grandi imprese; tuttavia, poiché per le stesse è escluso l'intervento della garanzia statale di cui all'art. 56, comma 6, del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia), la sospensione dei pagamenti relativamente ai prestiti concessi dalla Regione o con fondi in tutto o in parte regionali (per la parte di competenza della Regione) potrà essere concessa solo dietro ricontrattazione dell'eventuale garanzia a suo tempo prestata per l'ottenimento del finanziamento.

Inoltre, sempre nell'ottica di integrare le disposizioni statali per prevedere condizioni di maggior favore, come auspicato dalla Terza Commissione consiliare, e in considerazione delle recenti Comunicazioni della Commissione europea, l'Assessore propone di differire i termini della sospensione dei pagamenti dal 30.9.2020 al 31.12.2020.

Infine, l'Assessore ritiene che, allo scopo di rendere la procedura più agile, anche avuto riguardo alle prassi bancarie di ridefinizione dei piani di ammortamento, con cui gli istituti convenzionati per la gestione dei finanziamenti regionali devono necessariamente operare, si debba introdurre un correttivo alla disposizione della Delib.G.R. n. 17/18 nella parte in cui prevede che le rate sospese siano rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale, prevedendo invece che sia definito un nuovo piano di ammortamento che dovrà essere prolungato per un periodo pari a quello della sospensione richiesta.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore generale dei Servizi Finanziari, nonché il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020

DELIBERA

- di approvare, in via definitiva e con le modifiche illustrate in premessa, le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 17/18 del 1.4.2020, e pertanto:

1. che, ad integrazione degli interventi previsti dalla normativa statale, e in particolare dell'art. 56, comma 2, lettera c) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia), con riferimento alla generalità dei finanziamenti in regolare ammortamento concessi dalla Regione o con fondi in tutto o in parte regionali, sia possibile per le imprese, indipendentemente dalla dimensione, ottenere una sospensione dei pagamenti fino alla scadenza del 31.12.2020 compresa.

Per beneficiare della sospensione sarà sufficiente presentare richiesta direttamente all'Assessorato regionale competente (in caso di prestiti concessi direttamente dalla Regione) o all'Istituto convenzionato, in cui si dichiara, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, la dimensione dell'impresa secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; la sede in Italia; che l'attività ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19; di non avere esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del decreto legge n. 18 del 17.3.2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

La sospensione potrà riguardare unicamente la parte del prestito afferente fondi regionali (salva la possibilità per le banche di disporre separatamente per l'eventuale propria quota, ad esempio in aderenza alla moratoria per le PMI di cui alla circolare ABI del 24 marzo 2020 o all'Accordo per il credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6 marzo 2020) e non genererà in capo ai beneficiari alcun ulteriore interesse di mora. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.



La sospensione dei pagamenti delle rate determina la modifica dell'originario piano di ammortamento che dovrà essere prolungato per un periodo pari a quello della sospensione, con automatica estensione temporale di eventuale garanzia fideiussoria regionale in essere.

La garanzia regionale non si estende agli ulteriori interessi di mora che dovessero essere addebitati dagli Istituti di credito, con riferimento alla propria quota, per il periodo di sospensione di cui trattasi. In ragione dell'urgenza e della situazione di particolare emergenza, per le micro e piccole e medie imprese non è richiesta la rinegoziazione delle eventuali fideiussioni bancarie o assicurative a suo tempo presentate in favore della Regione per la concessione dei prestiti di cui si chiede la sospensione. In relazione a detti prestiti sarà attivata, qualora ne ricorrano le condizioni, la richiesta di garanzia ai sensi del comma 6, dell'art. 56 del citato decreto legge n. 18.

La rinegoziazione delle eventuali fideiussioni bancarie o assicurative a suo tempo presentate in favore della Regione è invece richiesta per le grandi imprese;

2. che la garanzia, controgaranzia o cogaranzia rilasciata dal Fondo regionale istituito, con la L. R. 14 maggio 2009, n. 1, Capo II, art. 4, comma 4, gestito dalla S.F.I.R.S. S.p.a. (Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.a.), sia estesa automaticamente in caso di richiesta di sospensione dei pagamenti sui prestiti garantiti, con esclusione degli interessi di mora. La garanzia è estesa, qualora necessario, oltre il termine dei 144 mesi previsto dall'art. 1, comma 2, del Regolamento di attuazione del Fondo;
- di dare incarico alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione, in collaborazione con la SFIRS Spa e la Direzione generale dei Servizi Finanziari, di estendere la moratoria ABI, in aggiunta agli interventi già contemplati nell'elenco allegato alla Delib.G.R. n. 39/46 del 3.10.2019, a tutti i prestiti assistiti da garanzia regionale o altra forma di agevolazione regionale, ivi compresi i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid-19 per effetto del citato Addendum del 6 marzo e di quelli che dovessero seguire in ragione dell'emergenza epidemiologica;
- di dare incarico alla Direzione generale dei Servizi Finanziari affinché provveda alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto della presente deliberazione e alla diffusione della presente deliberazione presso gli istituti di credito convenzionati.

Letto, confermato e sottoscritto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/18
DEL 14.05.2020

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas